



# Statuto

# Associazione

# Amici del cane-guida

## I. Disposizioni generali **Articolo 1**

*Nome e sede* Con il nome "**Associazione Amici del cane-guida**" esiste un'associazione ai sensi degli art. 60 e seg. del CCS.  
L'"Associazione Amici del cane-guida", in seguito chiamata "associazione", è stata costituita il 24 ottobre 1997 al Monte Ceneri ed ha sede nel Cantone Ticino.  
Il domicilio legale corrisponde al domicilio del suo presidente.

### **Articolo 2**

*Scopi* L'associazione ha per scopo quello di riunire i detentori di cani-guida e le famiglie affidatarie e tutte le persone che dimostrano un sincero ed equilibrato interesse e rispetto per gli animali in genere e per i cani in particolare.  
Promuoverà le seguenti attività:

- aiutare le scuole svizzere per cani-guida nella ricerca di nuove famiglie affidatarie.
- sostenere i detentori di cani-guida e le famiglie affidatarie che fanno capo alle scuole svizzere per cani-guida.
- interessare i ciechi della Svizzera italiana all'utilità del cane-guida.
- fungere da collegamento tra la popolazione della Svizzera italiana e le scuole per cani-guida.
- sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità in merito alla realtà legata ai cani-guida.
- visitare le scuole per presentare il cane-guida.
- produrre materiale informativo in italiano (giornalini, opuscoli, videocassette, ecc.).
- favorire il contatto fra i detentori di cani-guida, le famiglie affidatarie e gli altri membri dell'associazione.

### **Articolo 3**

*Associazioni partner* L'assemblea dell'associazione, su proposta del comitato, può decidere di aderire a federazioni di società partner che promuovono attività compatibili con il proprio statuto (cinofile, società di ciechi, ecc.). Il comitato può revocare in ogni momento tali adesioni quando ne vengano a mancare gli scopi. Tali revoche dovranno poi essere ratificate dall'assemblea.

## II. Soci **Articolo 4**

*Soci* L'associazione è costituita dai soci attivi (in seguito "soci"). Sono ammessi come soci attivi le persone fisiche che partecipano al conseguimento dello scopo dell'associazione mediante la loro collaborazione personale.

## III. Inizio e fine dell'affiliazione **Articolo 5**

*Affiliazione* L'affiliazione inizia mediante la dichiarazione scritta di adesione e la deliberazione di ammissione del comitato. Con l'affiliazione ogni socio riconosce lo statuto e le deliberazioni degli organi competenti.

Per i soci minorenni occorre il consenso scritto dei genitori o del rappresentante legale. A partire dai 16 anni hanno diritto di voto e di presentare proposte all'assemblea generale.

Il comitato può negare l'ammissione di nuovi soci, anche senza indicarne i motivi.

## **Articolo 6**

*Dimissione, esclusione* L'affiliazione si estingue in seguito a dimissioni, esclusione, morte. Le dimissioni vanno comunicate al comitato per iscritto. Il membro uscente è tenuto a pagare la tassa sociale per l'anno in corso. I soci che danneggiano l'associazione o il cui comportamento lede notevolmente gli interessi della stessa devono essere ammoniti dal comitato. Se l'ammonimento non ha alcun effetto, il comitato può ordinare l'esclusione, comunicandola immediatamente per iscritto al socio escluso. I soci esclusi possono presentare ricorso alla successiva assemblea generale; la deliberazione di quest'ultima è definitiva. L'estinzione dell'affiliazione comporta la perdita di tutti i diritti di socio.

## IV. Diritti e obblighi dei soci **Articolo 7**

*Soci* I soci sono tenuti:

- a partecipare alle attività dell'associazione mediante la loro collaborazione personale, tutelare nel migliore dei modi gli interessi dell'associazione e sostenerne l'impegno;
- a pagare la tassa sociale fissata dall'assemblea generale.

I soci hanno diritto di voto e di presentare proposte all'assemblea generale.

## V. Organi **Articolo 8**

*Organi* Gli organi dell'associazione sono:

1. L'assemblea generale
2. Il comitato
3. I revisori

## **Articolo 9**

*Assemblea generale Effettivo* L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. E' composta dai soci attivi.

## **Articolo 10**

*Assemblea generale Affari* Spetta all'assemblea generale trattare gli affari seguenti: Affari annuali ordinari:

1. Nomina degli scrutatori
2. Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
3. Approvazione del rapporto annuale
4. Approvazione dei conti annuali dell'associazione conformemente al rapporto e alla proposta dei revisori dei conti
5. Approvazione dei programmi annuali dell'associazione
6. Fissazione delle tasse sociali annue
7. Approvazione dei preventivi dell'associazione
8. Elezioni:
  - a) del presidente
  - b) degli altri membri del comitato
  - c) dei revisori

come pure, quando vi siano le relative proposte:

- Deliberazione sulle proposte del comitato e dei soci
- Modifica dello statuto
- Deliberazione sul ricorso presentato da un membro contro la decisione di esclusione presa dal comitato
- Scioglimento dell'associazione

## **Articolo 11**

*Assemblea generale Termine, proposte* L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, nel corso del primo trimestre.

*Assemblea generale straordinaria* Le candidature al comitato e le proposte dei soci da mettere all'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto al comitato al più tardi entro il 31 dicembre. Su deliberazione del comitato o richiesta scritta (con indicazione dell'ordine del giorno) di almeno un quinto dei soci con diritto di voto si deve convocare entro otto settimane un'assemblea generale straordinaria. La convocazione per l'assemblea generale, con indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviata per iscritto almeno 14 giorni prima dell'assemblea.

## **Articolo 12**

*Assemblea generale Direzione Verbale* L'assemblea generale viene diretta dal presidente, in caso di suo impedimento dal vicepresidente o da un altro membro del comitato, designato dal comitato stesso. Tutte le deliberazioni devono essere messe a verbale.

### Articolo 13

*Assemblea generale*  
*Votazioni, elezioni* Per le votazioni decide la maggioranza relativa dei voti espressi (con riserva degli art. 19 e 20). A parità di voti decide il voto del presidente dell'assemblea. Nel caso delle elezioni nel primo scrutinio decide la maggioranza assoluta, nel secondo scrutinio la maggioranza relativa dei voti espressi. Di regola le votazioni e le elezioni avvengono a scrutinio palese. Su richiesta di almeno un quinto degli aventi diritti di voto presenti avvengono a scrutinio segreto.

### Articolo 14

*Comitato*  
*Effettivo, durata di carica*  
*dimissioni* Il comitato è composto da **5 o 7** membri: presidente, vicepresidente, segretario, cassiere e altri 1 o 3 membri. Fatta eccezione per la carica di presidente si costituisce da solo. Il mandato di tutti i membri di comitato dura **quattro** anni, la rieleggibilità è illimitata.  
I membri del comitato sono scelti tra i soci maggiorenti.  
Eventuali dimissioni dovranno pervenire per iscritto entro il 31 ottobre al comitato che ne darà comunicazione ai soci entro il 30 novembre. In mancanza di candidature, il Comitato farà delle proposte all'Assemblea.

### Articolo 15

*Comitato, competenze* Il comitato è responsabile dell'adempimento dei compiti statuari e dispone a questo riguardo di tutte le competenze che non sono riservate all'assemblea generale. Il comitato rappresenta l'associazione di fronte a terzi. Il diritto di firma collettiva a due, vincolante per l'associazione spetta al presidente o al vicepresidente, insieme con un altro membro di comitato. Il comitato ha la competenza di deliberare sulle spese non previste nel preventivo fino a un importo pari al 10% del patrimonio dell'associazione.

### Articolo 16

*Comitato*  
*Gestione* Il comitato si riunisce dietro convocazione del presidente, ogni volta che gli affari lo richiedono. **Tre** membri del comitato possono richiedere per iscritto la convocazione di una riunione, che deve aver luogo entro il termine di un mese. Le riunioni del comitato sono dirette dal presidente o dal vicepresidente. Il comitato è regolarmente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri, fra i quali il presidente o il vicepresidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. Anche il presidente esprime il suo voto. A parità di voti decide il voto del presidente.

### Articolo 17

*Finanze* L'associazione finanzia autonomamente le sue attività attraverso le tasse dei soci, le offerte, le donazioni, le sponsorizzazioni e il ricavato di manifestazioni ricreative e/o culturali.

### Articolo 18

*Revisori* L'assemblea generale nomina **due** revisori e un supplente. A loro spetta la verifica dei conti dell'associazione. I revisori devono presentare all'assemblea generale una relazione scritta sul risultato della loro verifica con relativa proposta. La loro carica dura due anni. Ogni anno deve essere sostituito un revisore.

## VI. Disposizioni finali **Articolo 19**

*Revisione degli statuti* Per la modifica del presente statuto occorre la deliberazione di un'assemblea generale presa con una maggioranza di due terzi dei voti espressi.

## **Articolo 20**

*Scioglimento* Per lo scioglimento dell'associazione occorre la relativa proposta del comitato o della metà dei soci con diritto di voto. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente nel corso di un'assemblea generale straordinaria convocata appositamente allo scopo. Per la deliberazione di scioglimento occorre una maggioranza di quattro quinti dei voti espressi. In caso di scioglimento, l'assemblea generale decide l'utilizzo del patrimonio dell'associazione conformemente allo scopo sociale di quest'ultima.

## **Articolo 21**

*Disposizioni transitorie* Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea costitutiva del 24 ottobre 1997 che ha avuto luogo al Monte Ceneri. E' stato modificato in data 29 marzo 2003 dall'annuale assemblea ordinaria che ha avuto luogo a Capolago.

per l'**Associazione Amici del cane-guida**

la presidente

Claudia Biasca-Casartelli

il segretario

Gianluigi Biasca